

## **Approfondimento**

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20 *"Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica"*.

Per comprendere i reali cambiamenti introdotti dal decreto, occorre fare due premesse.

Primo, nel settore biologico l'osservanza delle regole e la certificazione degli operatori è assicurata, come nella maggioranza dei paesi UE, da organismi di controllo privati, autorizzati dal Ministero, previa accreditamento ad una specifica norma (UNI-CEI-EN 17065/2012) che definisce i requisiti per gli organismi di certificazione di prodotto, al fine di garantire la loro competenza, adeguatezza, imparzialità e terzietà. Gli organismi, inoltre, sono assoggettati ad un sistema di sorveglianza continuo e coordinato, sia da parte dell'ente di accreditamento che dal Ministero e dalle Regioni, volto a verificare il mantenimento dei requisiti iniziali, oltre che a valutare la loro efficacia, efficienza ed imparzialità.

Secondo, il quadro sanzionatorio sinora vigente in Italia per gli operatori biologici, è stato formulato prima con un regolamento tecnico dall'ente di accreditamento e, nel 2013, con un decreto ministeriale che definisce le diverse fattispecie di infrazioni, irregolarità e inosservanze, a cui corrispondono misure sanzionatorie progressivamente decrescenti dall'esclusione alla diffida. Tale dettaglio non ha uguali in Europa.

Il nuovo decreto conferma l'impianto generale vigente, andando a rafforzare alcune prescrizioni che insistono sulla definizione dei requisiti morali e sul tema del conflitto di interessi tra controllori e controllati, stabilendo tra l'altro che:

- gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo che superino la metà del capitale sociale dell'Organismo di controllo;
- gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attività diversa dall'attività di controllo e quindi non possono fornire beni e servizi di altra natura agli operatori controllati, compresi i loro rappresentanti, amministratori e personale addetto al controllo, sia direttamente che indirettamente;
- l'ispettore non può svolgere l'attività di controllo presso lo stesso operatore per più di tre visite consecutive e può tornare nella medesima azienda solo dopo due anni;
- gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate.

Inoltre, introduce per il personale degli organismi nello svolgimento dell'attività di controllo la qualifica di incaricato di pubblico servizio e prevede la definizione di criteri uniformi per fissare tariffe congrue da applicare agli operatori biologici, per l'attività di controllo e certificazione svolta dagli organismi privati.

A fronte dei numerosi obblighi degli organismi di controllo sono state definite specifiche sanzioni amministrative, comprese tra 6.000 e 30.000 euro, in relazione alla fattispecie e alla gravità della violazione.

Altre misure riguardano l'elencazione dei principali obblighi degli operatori biologici, con particolare riferimento ai comportamenti non conformi che possono essere rilevati dagli

organismi di controllo. A tal proposito, vengono introdotte le seguenti sanzioni amministrative:

- da 10.000 a 20.000 euro per le infrazioni, che danno luogo a sospensione o esclusione;
- da 6.000 a 18.000 euro, per le irregolarità che determinano la soppressione della certificazione dei prodotti, nel caso in cui non sia stato declassato il prodotto o non siano stati informati i propri clienti.

Di diverso tenore le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'uso commerciale, la designazione e la presentazione di prodotti biologici che possano indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto. Esse sono comprese tra 600 e 18.000 euro e possono essere contestate a carico di qualsiasi operatore della filiera agro-alimentare, anche al di fuori del sistema di controllo.

In ogni caso, le sanzioni amministrative pecuniarie saranno adottate dal Ministero ed è prevista l'applicazione preventiva dell'istituto della diffida ad adempiere, in caso di prima applicazione e di non conformità che possono essere sanate, come già normato in agricoltura dal decreto Campolibero.

Istituita infine una ulteriore banca dati pubblica delle transazioni commerciali considerate a rischio del settore biologico, fruibile da tutti gli operatori del sistema, e finalizzata a rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l'azione antifrode a maggiore tutela dei consumatori.